

TAVOLE DELLA FONDAZIONE LUALDI
ONLUS

Parte I
Elementi identificativi

Articolo 1
Costituzione.

1. È costituita una fondazione denominata "Fondazione Lualdi Onlus", con sede legale in Comune di Fagagna (UD), attualmente alla Via Angelica Marcuzzi n. 2/5.
2. La Fondazione è persona giuridica privata, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. Essa non ha scopo di lucro ed aspira al conseguimento ed al mantenimento della qualità di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi delle vigenti leggi.
3. La denominazione della "Fondazione Lualdi Onlus" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2
Delegazioni ed Uffici.

1. La Fondazione può istituire, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, unità operative, delegazioni, uffici e altre articolazioni periferiche, purché nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, onde svolgere al meglio le proprie attività istituzionali.

Articolo 3
Scopi.

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi della disposizione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460.
2. In particolare, essa è costituita ed intende operare al fine specifico di svolgere attività di istruzione e di ricerca scientifica e di beneficenza in favore delle persone colpite dal diabete e dalle sue complicanze, nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche, nella riabilitazione fisioterapica e del benessere psico-fisico.
3. Nell'ambito sopra descritto, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:
 - (a) finanziare programmi di ricerca e realizzare i medesimi secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, n. 11 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460, anche mediante affidamento ad Università, Enti di ricerca ed altri soggetti a ciò dedicati;
 - (b) finanziare borse di studio per la formazione e la ricerca presso centri regionali, nazioni ed esteri, per giovani tecnici e laureati in medicina, scienze naturali o altre discipline scientifiche collegate;
 - (c) assegnare premi quali riconoscimento per l'opera di particolare rilievo scientifico e culturale nel settore della diabetologia.

Articolo 4
**Attività strumentali, accessorie
e connesse.**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - (a) concludere convenzioni di qualsiasi tipo con soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto l'affidamento attivo o passivo di specifici programmi di ricerca o attività e servizi a questi funzionali;
 - (b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti

Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei beni comunque posseduti o detenuti;

(d) effettuare attività di beneficenza diretta, di raccolta fondi anche mediante modalità innovative digitali (crowdfunding) e attraverso la creazione di fondi dedicati per singoli progetti;

(e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, ivi comprese esemplificativamente le associazioni di soggetti diabetici o di loro familiari; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

(f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

(g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

(h) promuovere la costituzione di reti, associazioni, consorzi, partenariati, alleanze ed altra e qualsiasi forma di collegamento con soggetti pubblici e privati che abbiano finalità identiche o simili.

2. La Fondazione – nel rispetto della disciplina di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460 - può altresì svolgere in via meramente accessoria o strumentale le seguenti attività, in quanto dirette al perseguimento dei fini istituzionali:

(a) attività di commercializzazione di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali aventi ad oggetto le attività di cui al precedente articolo 3;

(b) attività di istituzione e gestione, con le stesse finalità di cui alla precedente lettera (a), di un proprio sito internet o di un proprio canale radio o televisivo;

(c) ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo le attività di cui al presente articolo 4, comma 2.

Articolo 5 **Vigilanza della Regione Autonoma** **Friuli Venezia Giulia.**

1. La Fondazione, che ambisce al riconoscimento quale persona giuridica privata ed alla iscrizione nell'apposito Registro regionale delle Persone giuridiche ed al loro mantenimento, è soggetta alla vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione regionale competente, ai sensi dell'art. 46 L.R. 15/6/1993, n. 39.

Parte II **Patrimonio**

Articolo 6 **Patrimonio.**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

(a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;

(b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme delle presenti Tavole di Fondazione;

(c) dalle elargizioni ed oblazioni fatte da soggetti pubblici o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

(d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

(e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 7 **Fondo di gestione.**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

(a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

(b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

(c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

(d) da contributi dei Fondatori, o dalle oblazioni raccolte presso terzi soggetti, pubblici o privati (ivi compresi i soggetti colpiti dal diabete o i loro familiari) che condividano l'attività della fondazione, senza espressa destinazione al patrimonio;

(e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, esclusa ogni altra destinazione.

Articolo 8 **Esercizio finanziario.**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

5. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara, fedele e completa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

6. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

8. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

10. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

11. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Parte III

Organi della Fondazione.

Articolo 9

Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:

(a) il Consiglio di Amministrazione;

(b) il Presidente della Fondazione; il Vice Presidente, se nominato;

(c) il Segretario Generale, se nominato;

(d) il Comitato Tecnico, se nominato;

(e) l'Organo di Revisione.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione.

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio sono designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per più mandati successivi, fra persone fisiche aventi i requisiti per la nomina ad amministratore di società per azioni, secondo le vigenti leggi. La perdita di tali requisiti in corso di mandato determina la decadenza dall'ufficio.

3. I membri del Consiglio designati dal Presidente durano in carica fino a tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio, salvo dimissioni, decadenza o revoca attuata dal Presidente, con o senza giusta causa.

4. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento, decesso o revoca di un consigliere, il Presidente può cooptare il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione, fatti salvi i poteri propri del Presidente, come determinati nelle presenti Tavole di Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;

b) stabilisce annualmente le linee generali di intervento della Fondazione;

c) approva la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee di sviluppo;

d) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere, nonché sull'acquisto e la vendita di beni immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate;

- f) approva i Regolamenti della Fondazione, su proposta del Presidente;
 - g) istituisce il Comitato Tecnico Scientifico, anche per singoli progetti e/o settori di attività, determinandone numero, profili dei membri e funzioni, su indicazione del Presidente;
 - h) nomina l'Organo di Revisione;
 - i) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e in generale, enti privati o pubblici sia in Italia sia all'estero, su proposta del Presidente;
 - j) delibera le modifiche alle Tavole della Fondazione;
 - k) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi delle Tavole della Fondazione;
 - l) compie ogni altro atto non riservato alla competenza propria del Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri, con l'eccezione delle attribuzioni di cui alle lettere d), f), h), j) e k), stabilendo criteri e limiti della delega.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2381, commi 2 e 3 del Codice civile.

Articolo 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno due volte all'anno e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate, per iniziativa del Presidente o quando al Presidente venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
3. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video/teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
6. Per le delibere dirette a modificare le Tavole della Fondazione o ad aprire la liquidazione della medesima o l'unificazione con altri enti fondazionali o comunque la devoluzione del patrimonio e per le altre delibere di cui al successivo articolo 19, la maggioranza è quella dei due terzi dei voti dei presenti, con il voto concorrente del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere designato dai presenti.
9. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, designato dal Consiglio stesso.
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. L'ufficio di Presidente del Consiglio di Amministrazione è assunto, vita natural durante, da Gabriele Lualdi. Ad esso spetta di designare il proprio successore, anche per via testamentaria. In difetto di designazione testamentaria, questa spetta congiuntamente ai discendenti in linea retta di primo grado.
2. Nel caso in cui quest'ultimo non sia designato ai sensi del precedente comma 1, il Presidente verrà eletto dal Consiglio d'Amministrazione in carica, fra i propri componenti.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione; esso agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, arbitri, arbitratori e periti.
4. Il Presidente è dotato di tutti i poteri necessari all'ordinaria amministrazione della Fondazione e – limitatamente alla conclusione, modificazione o estinzione di contratti bancari e finanziari di qualsiasi specie, nonché alla effettuazione di pagamenti, anche con moneta elettronica o con strumenti alternativi al denaro – anche dei poteri di straordinaria amministrazione. Egli esercita inoltre tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; egli è inoltre titolare dei poteri che gli vengono riconosciuti nel presente Statuto, cui si aggiungono i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 11, comma 3.
5. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
6. Il Presidente conclude, modifica e risolve i contratti di lavoro e di collaborazione con il Personale addetto, anche temporaneamente, alle attività della Fondazione, ed esercita sul medesimo tutti i poteri datoriali, compreso quello disciplinare.
7. Il Presidente designa – ove discrezionalmente lo ritenga opportuno – un Vice Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporanei. La sottoscrizione del Vice Presidente costituisce piena prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
8. Il Presidente nomina – ove discrezionalmente lo ritenga opportuno – un Segretario generale della Fondazione, determinandone la qualifica, i compiti, la natura e la durata dell'incarico.

Articolo 14

Segretario generale.

1. Il Segretario generale – se nominato ai sensi del precedente articolo 13, comma 8 - provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Presidente all'atto della nomina, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvate dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da quale dipende gerarchicamente. Provvede alla gestione organizzativa in coerenza con le attività ed i progetti della Fondazione predisponendo mezzi e strumenti necessari alla loro concreta attuazione.
2. Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione o di determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni degli Organi della Fondazione.

Articolo 15

Organo di Revisione.

1. L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.
2. I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
3. Se in composizione collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.
4. La carica di Presidente spetta al soggetto designato in sede di nomina.
5. L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.
6. I membri dell'Organo di Revisione restano in carica per 3 esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.
7. I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8. Alle riunioni dell'Organo di Revisione, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 16

Comitato Tecnico-Scientifico.

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, il Comitato Tecnico-Scientifico, composto da tre a sette membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione e tra i legali rappresentanti di enti esponenziali pubblici e privati dei soggetti affetti da diabete o delle loro famiglie.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina al suo interno un Presidente – solo nel caso in cui il Presidente non ritenga opportuno presiedere in persona l'organo - e ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio e/o al Presidente progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico, inoltre:
 - (a) esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - (b) esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.
2. Partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere convocato ogni qualvolta il Presidente dell'organo – se nominato – o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
4. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 17

Gratuità delle cariche istituzionali. Retribuzione del Personale in regime di subordinazione.

1. Tutte le cariche assunte nell'ambito della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro svolgimento e debitamente documentate, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460.

2. Per quel che riguarda il Segretario Generale, ove il rapporto del medesimo venga configurato come di lavoro subordinato, troveranno applicazione i limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. e) del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460, valevoli – in generale – per tutto il Personale della Fondazione.

Articolo 18
Esercizio Finanziario. Bilancio.
Utili e avanzi di gestione.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario conclusosi il trentuno dicembre precedente.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme tempo per tempo vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
4. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19
Operazioni straordinarie.

1. La trasformazione ed ogni altra operazione straordinaria della Fondazione, così come la modifica delle Tavole della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze qualificate di cui al precedente articolo 12, comma 6, e con il voto concorrente del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20
Scioglimento.

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal Codice civile e dalle Tavole della Fondazione.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il Presidente, se in carica, altrimenti il Consiglio di Amministrazione, nomina uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro, che abbia finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della Fondazione, scelto dal Consiglio di Amministrazione, con il voto concorrente del Presidente.

Articolo 21
Norme applicabili.
Competenza giurisdizionale.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni di diritto privato e le altre norme di legge in materia.
2. Tutte le controversie relative alle presenti Tavole di fondazione, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro ove la Fondazione ha la propria sede legale.

VISTO: IL PRESIDENTE